



Provincia Regionale di Catania

# *Osservatorio*

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;  
adempimenti e scadenze”*

*Numero 12  
Ottobre 2007*

*Scadenziario Gennaio 2008*

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



---

## SOMMARIO

- Ordinamento finanziario e contabile
- Contabilità e regole di gestione
- Rendiconto
- Patto di stabilità interno
- Entrate
- Mutui
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Società pubbliche
- Sostituto d'imposta
- Imposta sul valore aggiunto (IVA)
- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
- Imposta di bollo

---

## Ordinamento Finanziario e Contabile

### Enti dissestati

1. Un contributo straordinario di 150 milioni di euro è previsto in favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario successivamente al 31 dicembre 2002, al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006. (*art.27, D.L. 1 ottobre 2007, n.159*).

1.1. La somma sarà ripartita nei limiti della massa passiva accertata, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006.

1.2. Con circolare del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 ottobre 2007, n. F.L. 20/2007, sono precisati i criteri cui gli enti dissestati dovranno attenersi per l'utilizzo del contributo.

## Contabilità e regole di gestione

### Pagamenti a qualsiasi titolo

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (*art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286*).

1.1. La disposizione si applica anche alle società a prevalente partecipazione pubblica.

1.2. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.3. Le modalità di attuazione saranno stabilite con regolamento ministeriale.

2. La disposizione di cui al precedente punto 1. è immediatamente applicabile, pur in mancanza di regolamento di attuazione. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 6 agosto 2007, n.28, in G.U. n.190 del 17 agosto 2007*).

2.1. Si può ritenere sufficiente per le verifiche l'acquisizione di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento.

2.2. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere acquisita, a titolo orientativo, non oltre venti giorni prima l'emissione del mandato.

2.3. Per garantire la piena efficacia della disposizione e scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa, devono essere eseguiti controlli, almeno a campione, delle dichiarazioni ricevute e non devono essere posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere gli obblighi di verifica.

2.4. Sono esclusi dall'obbligo di verifica soltanto le erogazioni a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate ed i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

3. Ulteriori istruzioni applicative sono fornite con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 4 settembre 2007, n.23. (*in G.U. n.212 del 12 settembre 2007*).

3.1. Nei casi di omessa dichiarazione sostitutiva, prima di procedere al pagamento, deve procedersi a verifica presso Equitalia S.p.a..

3.2. In presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva può contenere l'impegno che sarà provveduto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, al fine di evitare la replica di identiche dichiarazioni.

4. Chiarimenti su taluni aspetti critici della disposizione sono forniti con circolare 17 settembre 2007.

4.1. La disciplina si applica ai pagamenti per adempimento di obblighi contrattuali e, pertanto, non rientra nell'ambito della disposizione il semplice trasferimento di fondi effettuato da amministrazioni pubbliche a favore di altre amministrazioni pubbliche.

---

4.2. La soglia di 10.000,00 euro deve intendersi comprensiva di Iva.

5. L'obbligo di verifica di cui ai punti precedenti si applicherà dalla data di entrata in vigore del regolamento. (*art.48 bis, D.P.R. 29 ottobre 1973, n.602, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159*).

5.1. L'importo di 10.000,00 euro potrà essere aumentato, in misura non superiore al doppio, o diminuito con decreto ministeriale.

### **Flussi informativi**

1. Dal 1° gennaio 2007 è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria per la condivisione, il costante scambio e la gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico, per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari. (*art.1, c.56, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.39, c.4, D.L. 1 ottobre 2007, n.159*).

1.2. Con DPCM che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 marzo 2007, saranno individuate le basi di dati e definiti le regole tecniche ed i servizi erogabili. (*art.1, c.57*).

### **Versamenti in tesoreria statale**

1. Con D.M. dell'economia e finanze 9 ottobre 2006, n.293, è stato adottato il regolamento per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali. (*in G.U. n.295 del 20 dicembre 2006*).

1.1. I versamenti possono essere effettuati anche con bonifico bancario o postale a decorrere dal 19 giugno 2007.

1.2. Nelle distinte di versamento e nei titoli di spesa in favore del bilancio dello Stato o di altri conti di tesoreria deve essere indicato il codice fiscale del versante.

2. Non possono utilizzare lo strumento del bonifico i soggetti tenuti ad effettuare i versamenti attraverso girofondi di tesoreria. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 maggio 2007, n.20, in G.U. n.114 del 18 maggio 2007*).

2.1. Anche gli enti locali soggetti a tesoreria unica possono utilizzare lo strumento del bonifico per il versamento dei contributi Inpdap.

2.2. Gli enti locali soggetti a regime di tesoreria misto, possono effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, senza più l'obbligo di operare il girofondi.

2.3. Il codice IBAN, da indicare fra gli elementi nella disposizione di bonifico, può essere utilizzato solo per i bonifici che devono affluire sul sottoconto infruttifero.

2.4. Con circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 17 ottobre 2007, n.31, sono fornite ulteriori indicazioni sulle disposizioni applicative. (*in G.U. n.250 del 16 ottobre 2007*).

## **Rendiconto**

### **Certificazione**

1. Con D.M. 25 luglio 2007, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2006.

1.1. La certificazione, sottoscritta dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 30 settembre 2007. (*in suppl. ord. n.180 alla G.U. n.186 dell'11 agosto 2007*).

1.2. Con circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 2007, n. F.L. 19/2007, sono fornite istruzioni per l'adempimento.

## **Patto di stabilità interno**

---

## **L'obiettivo del saldo finanziario 2007**

1. La spesa di 150 milioni di euro per il sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli e quella di pari ammontare per il sistema ferroviario metropolitano di Milano, sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che in cassa, a condizione che sia utilizzata entro il 31 dicembre 2007. **(art.7, c.4, D.L. 1 ottobre 2007, n.159).**

## **Entrate**

### **Trasferimenti statali**

1. Non è più riproposto dall' anno 2005, il fondo di 10 milioni di euro destinato al rimborso delle minori entrate derivanti dalla soppressione del credito d'imposta sui dividendi agli enti locali a far data dall'assoggettamento all'Ires (1° gennaio 2004).**(art.1, c.52, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

1.1. La disciplina per l'attuazione e la ripartizione del fondo è definita con D.P.R. 18 settembre 2006, n.287.**(in G.U. n.277 del 28 novembre 2006).**

1.2. Nel caso di richieste di rimborso superiori al fondo, il riparto è disposto in misura proporzionale.

1.3. Per l'accesso al riparto, gli enti hanno presentato apposita certificazione, su modello allegato al D.P.R., entro il termine perentorio del 28 febbraio 2007.

1.4. La presentazione del certificato non impedisce eventuali successive rettifiche a seguito di chiarimenti richiesti al ministero economia e finanze.**(comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2006).**

1.5. Il pagamento a titolo di rimborso per l'anno 2004 è stato disposto in data 3 ottobre 2007 e, in base ai dati acquisiti ed alla misura del fondo stanziato, la percentuale riconosciuta è pari al 9,48%. **(comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 11 ottobre 2007).**

2. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario, un importo di 30 milioni di euro annui è attribuito a province e comuni che estinguono anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con utilizzo dell'avanzo di amministrazione. **(art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159).**

2.1. L'attribuzione interviene a fronte degli indennizzi, penali ed altri oneri in aggiunta al residuo debito, su richiesta degli enti interessati e sulla base di apposita certificazione approvata con D.M. da emanarsi entro il 30 ottobre 2007.

### **Addizionale comunale all'Irpef**

1. A decorrere dall'anno 2007, il versamento dell'addizionale deve essere eseguito direttamente in favore del comune di riferimento, cui è assegnato un apposito codice tributo.**(art.1, c.143, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.1. Con decreto del ministero economia e finanze 5 ottobre 2007 sono stabilite le modalità operative per l'effettuazione del versamento diretto ai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2008. **(in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007).**

1.2. La ripartizione delle somme a favore dei comuni è operata dall'Agenzia delle entrate, che provvede all'accredito degli importi sui relativi conti correnti postali.

1.3. I comuni devono procedere tempestivamente all'apertura di uno specifico conto corrente presso l'ente Poste italiane intestato a "Comune di ....- Addizionale comunale all'Irpef". **(circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 ottobre 2007, n. F.L. 21/2007).**

2. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo. **(art.1, c.4, D.Lgs 28 settembre 1998, n.360, nel testo modificato dall'art.1, c.142, lett. b, n.2, legge 27 dicembre 2006, n.296, e dall'art.40, c.7, D.L. 1 ottobre 2007, n.159).**

2.1. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della deliberazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva.

---

2.2. Il versamento è effettuato unitamente a quello dell'Irpef.

2.3. Per redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuta dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate. **(art.1, c.5, nel testo sostituito dall'art.1, c.142, lett. c, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

### **Imposta comunale sugli immobili (Ici)**

1. È soppressa la disposizione in forza della quale, a decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi Irpef ed Ires, avrebbero dovuto essere specificate tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento Ici, compreso l'imposta pagata nell'anno precedente. **(art.1, c.101 e 102, legge 27 dicembre 2006, n.296, soppressi dall'art.39, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n.159).**

1.1. L'Agenzia delle entrate, in sede di controllo delle dichiarazioni, non è più tenuta a verificare il versamento dell'Ici relativo a ciascun fabbricato nell'anno precedente e trasmettere l'esito del controllo ai comuni competenti. **(art.1, c.103, soppresso).**

2. Non è soggetto passivo Ici e, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'imposta, l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto. **(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 18 ottobre 2007, n.5/DPF).**

3. Non è soggetto passivo Ici e, pertanto, non è tenuto al pagamento dell'imposta, il coniuge separato o divorziato, assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale. **(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 18 ottobre 2007, n.5/DPF).**

3.1. Per i coniugi non assegnatari della casa coniugale, i quali devono pagare l'imposta senza potere usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale, i regolamenti comunali possono prevedere l'estensione dei benefici dell'aliquota ridotta e della detrazione.

### **Imposta di scopo**

1. L'elencazione delle opere pubbliche di cui all'art.1, c.149, della legge 27 dicembre 2006, n.296, la cui realizzazione può essere finanziata con l'imposta di scopo, non deve intendersi meramente esemplificativa, ma tassativa. **(risoluzione ministero economia e finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 8 ottobre 2007, n.3/DPF).**

### **Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada**

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni disposto per migliorare i livelli di sicurezza nella circolazione, sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. **(art.6-ter, aggiunto al D.L. 3 agosto 2007, n.117, dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n.160).**

1.1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 3 febbraio 2008 sarà provveduto all'attuazione.

## **Mutui**

### **Estinzione anticipata**

1. Negli anni 2007, 2008 e 2009, le province ed i comuni possono estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. **(art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159).**

1.1. A fronte dell'indennizzo, penale od altro onere in aggiunta al debito residuo, è attribuito dal ministero dell'interno un contributo incentivante l'estinzione anticipata.

1.2. I contributi sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, per il triennio 2007-2009, si richiama degli enti e sulla base di certificazione approvata con DM da emanarsi entro il 30 ottobre 2007.



---

## Lavori pubblici

### Edilizia residenziale pubblica

1. Un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica, finanziato nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, è finalizzato al recupero o adattamento funzionale di alloggi di proprietà ex IACP o dei comuni, non accupati, all'acquisto, alla locazione o alla costruzione di alloggi. **(art.21, c.1, D.L. 1 ottobre 2007, n.159).**

1.1. Gli alloggi sono da destinare prioritariamente a favore dei conduttori che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000,00 euro.

## Pubblico impiego

### Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

1. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione. **(art.12, c.4, D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468).**

1.1. In deroga ai limiti della quota riservata, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono procedere alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. **(art.1, c.558 e 1156, lett. f, legge 27 dicembre 2006, n.296).**

1.2. Le assunzioni, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono essere effettuate anche in soprannumero, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale pari a quella dell'anno 2004. **(art.43 D.L. 1 ottobre 2007, n.159).**

1.3. Sono, quindi, legittimi, nei predetti comuni, gli ampliamenti della dotazione organica motivati esclusivamente dalla stabilizzazione degli LSU. **(circolare ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, 17 ottobre 2007, n.14, in G.U. n.254 del 31 ottobre 2007).**

1.4. Nei casi di assunzione in soprannumero, non potrà procedersi ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

1.5. Il limite massimo complessivo di assunzioni resta fissato in 2.450 unità.

1.6. Spetta ai comuni l'incentivo di euro 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

1.7. Ai fini del rispetto del limite di spesa non superabile, sulla complessiva spesa di personale incide soltanto la quota non coperta dall'incentivo a carico del fondo per l'occupazione, per cui la spesa annua per ogni soggetto assunto andrà calcolata detraendo l'ammontare di € 9.296,22 per ciascun lavoratore stabilizzato.

2. Le istruzioni operative per le assunzioni di cui ai punti precedenti sono dettate dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, con circolare 5 giugno 2007, n.6105, integrata con nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e, a seguito del D.L. 159/2007, con circolare 17 ottobre 2007, n.14.

2.1. Le assunzioni, nelle categorie A, B1 e B2 e nel limite massimo delle 2.450 unità, dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007, prescindendo dal vincolo delle cessazioni intervenute nell'anno 2006, purchè siano a tempo indeterminato, pieno o parziale.

2.2. L'incentivo di euro 9.296,22 annuo per ciascuna assunzione comporta la decadenza da ulteriori benefici posti a carico del fondo per l'occupazione ed è riconosciuto per intero sia nelle ipotesi di contratto di lavoro a tempo pieno che per le assunzioni a tempo parziale.

2.3. La domanda per procedere alla stabilizzazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2007 (data del timbro postale della racc. a.r.), corredata dalle richieste dichiarazioni e deliberazioni.

2.4. La domanda, conforme ai criteri di cui alla circolare 14/2007, dovrà essere nuovamente presentata anche dai comuni che vi avevano già provveduto entro la precedente scadenza del 2 agosto 2007.

---

**2.5.** Entro il 30 marzo 2008, il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà a formare la graduatoria delle assunzioni autorizzate e ammesse al finanziamento mediante incentivo. La graduatoria sarà pubblicata in G.U.

**2.6.** Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i comuni procedono alle assunzioni ammesse al finanziamento e trasmettono, entro i successivi trenta giorni, al ministero, la relativa documentazione. In mancanza di quest'ultimo adempimento nei termini, interviene la decadenza dalla procedura.

**2.7.** Il ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'erogazione dell'incentivo 2008 a seguito della presentazione della documentazione.

**2.8.** Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni successivi, ai fini della prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo, i comuni dovranno presentare apposita istanza corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica.

### **Censimento generale**

**1.** Il ministero dell'interno aggiorna periodicamente i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali. (*art.95, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

**1.1.** A decorrere dall'anno 2007, il censimento sarà riferito alla data del 30 giugno. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie, 12 giugno 2007, n.1/2007*).

**1.2.** Gli enti locali devono trasmettere le informazioni richieste entro il termine massimo del 30 settembre 2007, in quanto nel mese di ottobre sarà bloccata la ricezione dei dati per consentire al ministero l'effettuazione delle elaborazioni. (*Circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale per le autonomie, 26 settembre 2007, n.3/2007*).

## **Società pubbliche**

### **Pagamenti**

**1.** È soppressa la disposizione che imponeva alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario era inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (*art.48 bis, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159*).

## **Sostituto d'imposta**

### **Addizionale comunale all'Irpef**

**1.** Con D.M. 5 ottobre 2007 sono stabilite le modalità di versamento da parte degli enti titolari di conti presso la tesorerie provinciali dello Stato. (*in G.U. n.247 del 23 ottobre 2007*).

## **Imposta sul valore aggiunto (IVA)**

### **Elenco clienti e fornitori**

**1.** Gli enti non soggetti ad Ires (Stato, regioni, province, comuni, altri organismi di diritto pubblico) sono esonerati per l'anno d'imposta 2006 dalla presentazione degli elenchi. (*circolare agenzia entrate, 3 ottobre 2007, n.53/E*).



---

## **Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

### **Indennità e gettoni amministratori**

1. Le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive (indennità consiglieri e amministratori locali) sono assimilate al reddito di lavoro dipendente. In relazione ad esse risulta irrilevante l'ulteriore attività esercitata dal percettore del reddito e, conseguentemente, sui soggetti percettori non può gravare nessuna somma a titolo di Irap. *(risoluzione agenzia delle entrate 28 settembre 2007, n.274/E).*

1.1. I compensi erogati concorrono alla determinazione della base imponibile dell'ente.

## **Imposta di bollo**

### **Attestati iscrizioni anagrafica**

1. Gli attestati di iscrizione anagrafica ai cittadini UE ai sensi del D.Lgs. 30/2007 e quelli di soggiorno permanente, nonché le relative istanze, scontano l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62. *(circolare ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici, 8 ottobre 2007, n.54).*

Memo

---

**1 Gennaio 2008**

---

**Addizionale comunale all'Irpef**

- Decorrenza dell'aumento dello 0,30%, rispetto all'aliquota vigente, per il periodo d'imposta 2008, nei comuni che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti e che non avranno adottato i provvedimenti necessari entro il 30 giugno 2008. (*art. 1, c. 692, lett. a, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**Diritto di notifica<sup>1</sup>**

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2° semestre 2007, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (*D.M. 3 ottobre 2006*).

**Esercizio provvisorio**

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio entro il termine per tale adempimento, se questo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, senza alcuna previa autorizzazione consiliare. (*art. 163, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, se il bilancio di previsione per l'esercizio 2008 è stato deliberato entro il 31 dicembre 2007, previa deliberazione consiliare autorizzatoria. (*art. 163, c. 1, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

**Anticipazioni di tesoreria**

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria prima dell'utilizzo in termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione. (*art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

**Utilizzo di entrate a specifica destinazione**

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per l'utilizzo, in termini generali, di somma aventi vincolo di destinazione. (*art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

**Esecuzione forzata**

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1° semestre 2008. (*art. 159, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*)

**Regolamenti sulle entrate**

- Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1° gennaio, purchè deliberati prima dell'approvazione del bilancio se il termine per quest'ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento. (*art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000,n.388,nel testo sostituito dall'art.27,c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

**Piano esecutivo di gestione<sup>2</sup>**

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio,

---

<sup>1</sup> Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza semestrale

<sup>2</sup> Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31.12.2007 del bilancio di previsione 2008.

---

nonchè di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. *(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

- (Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione, ove previsto, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonchè di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. *(art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

---

## **10 Gennaio**

---

### **Esecutività del bilancio<sup>2</sup>**

- Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2008, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. *(art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).*

---

## **20 Gennaio**

---

### **Codifica dei conti pubblici**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 2007, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. *(D.M. 14 novembre 2006).*

### **Dati periodici della gestione di cassa**

- Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per il tramite del tesoriere, dei modelli di rilevazione dei flussi di cassa dell'esercizio 2007. L'inadempienza comporta la sospensione dei trasferimenti statali e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato. L'inadempienza dei tesorieri può comportare la risoluzione del contratto in corso. *(artt. 29, 30 e 31, legge 5 agosto 1978, n.468; D.M. 15 novembre 2002; circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 15 novembre 2002, n.35; art.32, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).*

---

## **29 Gennaio**

---

### **Programma triennale lavori pubblici<sup>2</sup>**

- Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. *(art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; art.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005).*

---

## **30 Gennaio**

---

### **Diritti di segreteria**

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell'anno. *(art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).*

---

- Versamento<sup>3</sup> della quota di spettanza dell'Agencia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agencia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I). *(deliberazione Agencia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21).*

#### **Addizionale all'accisa sull'energia elettrica<sup>4</sup>**

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica ([dpf.accisa@finanze.it](mailto:dpf.accisa@finanze.it)), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. *(D.M. 11 giugno 2007, in G.U. n.141 del 20 giugno 2007).*

---

## **31 Gennaio**

### **Partecipazione all'accertamento fiscale**

- Trasmissione ai comuni, da parte dell'agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno 2006. *(art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

### **Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)**

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. *(art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

### **Circolazione veicoli**

- Predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria del territorio comunale nell'anno precedente. *(D.M. 21 aprile 1999).*

### **Conto annuale e relazione sulla gestione del personale**

- Termine per la trasmissione, da parte delle province, delle comunità montane e degli 836 comuni facenti parte del campione d'indagine, del modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente, relativamente al 4° trimestre 2007. *(circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 24 aprile 2007, n.19).*

---

<sup>3</sup> Se di importo inferiore a 25,82 euro.

<sup>4</sup> Termine stimato. L'adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.